

N. 60

REGOLAMENTO
GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n.69 del 19/12/2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/05/2013

SOMMARIO

CAPO I° - PRINCIPI GENERALI	
ARTICOLO 01 – FINALITÀ E DEFINIZIONI	
ARTICOLO 02 – AMBITO DI APPLICAZIONE	
ARTICOLO 03 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA	
CAPO II° - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	
ARTICOLO 04 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA	
ARTICOLO 05 – RESPONSABILE.....	
CAPO III° - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
SEZIONE I ^a RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	
ARTICOLO 06 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	
ARTICOLO 07 – MODALITÀ DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI DATI.	
SEZIONE II ^a - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	
ARTICOLO 08 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	
SEZIONE III ^a - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	
ARTICOLO 09 – SICUREZZA DEI DATI	
ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	
ARTICOLO 11 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.	
ARTICOLO 12 – USO DELLE TELECAMERE.....	
ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	
SEZIONE IV ^a - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	
ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONE.....	
CAPO IV° - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	
ARTICOLO 15 – TUTELA.....	
CAPO V° - MODIFICHE	
ARTICOLO 16 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	
ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE	

CAPO I° - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 01 – FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento, che comprende anche gli Allegati A (numero e ubicazione telecamere TVCC), B (tipologia centrale di videosorveglianza) e C (modalità di trasmissione immagini e/o dati), garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nell'area occupata dagli edifici e dalle strutture dell'Organizzazione, gestito ed impiegato dall'Ente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, nel testo aggiornato in base ai seguenti Decreti Legislativi: n° 467 del 28.12.2001, n°282 del 30.07.99, n°.281 del 30.07.99, n°135 del]11.05.99; n° 51 del 26.02.99; n° 389 del 06.11.98,' n° 171 del 13.05.98; n° 135 del 08.05.98; n°255 del 28.07.97 e n° 123 del 09.05.97

3. Ai fini del presente regolamento si intende;

- a)** per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ente, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali
- b)** per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione; il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati

- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza
- d) per **“titolare”** l'Ente, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità nel trattamento dei dati personali
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali.
- f) per **“interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali
- g) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
- h) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
- i) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- j) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di mutamento.
- k) per **“videosorveglianza fissa”** la sequenza di componenti e apparati – di natura hardware & software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su supporti (pali, sbracci, etc, etc,)
- l) per **“videosorveglianza mobile”** la sequenza di componenti e apparati – di natura hardware & software – che costruiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su mezzi mobili (moto, autovetture, altri mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, etc etc)

ARTICOLO 02 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, nonché l'esercizio degli impianti di videosorveglianza, attivati nell'ambito dell'Ente e collegati alla sua sala operativa e di controllo, che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. L.gs. 30 giugno 2003 n° 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" o, più comunemente "Legge sulla privacy", e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ARTICOLO 03 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. L'uso di impianti di videosorveglianza é finalizzato al controllo della viabilità che si svolge sul territorio comunale, alla prevenzione ed alla repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità diffusa, di disobbedienza ecologica che, se perpetrati nell'ambito dell'Ente, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Ente, possono determinare danno ai frequentatori abituali e non della struttura (dipendenti, consulenti, ricercatori, studenti, visitatori, fornitori, eccetera), ai beni di proprietà od in gestione alla struttura medesima.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili
3. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire a violazioni di legge

CAPO II° - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ARTICOLO 04 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA

1. L'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, ha tenuto conto di quanto l'Autorità Garante della Privacy ha evidenziato e promulgato nel corso del tempo e su questo specifico argomento, che può essere estremamente sintetizzato nella definizione, pubblicità ed attuazione delle seguenti leggi e regolamenti specificatamente normalizzati dalla AUTORITA' GARANTE DELLA PRIVACY :

- a. [Legge sulla tutela della privacy del 31.12.1996 n° 675](#)
- b. [Provvedimento generale del 28.11.2000 \(Decalogo privacy\)](#)
- c. [Decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196 \(Codice della Privacy\)](#)
- d. [Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004](#)

2. L'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga alla osservanza degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, e a quello che viene stabilito e normalizzato nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)

ARTICOLO 05 – RESPONSABILE

1. Il Responsabile del trattamento dei dati dell'Ente, è nominato dal Sindaco con specifico atto.
2. Lo stesso è stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati (ripresa delle immagini e/o di suoni) dalle unità di ripresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.L.gs. 30 giugno 2003 n° 196 (DPS), ed il costante controllo sull'uso delle immagini, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
4. Tale figura, che da ora sarà denominata **“Responsabile del trattamento”** o **“Responsabile dell'impianto”**, dovrà individuare gli incaricati del trattamento.

5. In tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

6. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

7. I compiti affidati al Responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

8. Gli incaricati dell'effettivo trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile

CAPO III^o - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I^a - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 06 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1 I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia giudiziaria;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dalla normativa vigente

e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 1, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti elencati e **riportati nell'elenco approvato dal Responsabile dell'impianto**, che costituisce parte integrante e costitutiva del presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 330 del 1970, e senza la ripresa sistematica di luoghi privati per un **numero di telecamere installate**.

3 Il Responsabile del trattamento provvederà all'aggiornamento dell'elenco approvato, in considerazione della possibilità dell'estensione dell'impianto di videosorveglianza.

4. Le telecamere di cui al precedente comma consentono tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale in bianco e nero e a colori.

5 Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3.

6 I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala operativa

7. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

8 L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata

9 In relazione alle capacità di immagazzinamento, dopo la prima registrazione, le immagini riprese in tempo reale saranno sovrapposte a quelle già registrate.

10 La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini della Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria o di Polizia Locale.

11 L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso solo per il Responsabile e per gli Incaricati del trattamento secondo quanto previsto dai relativi atti di nomina, parte integrante di questo regolamento.

12 E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

13 Comunque l'uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ARTICOLO 07 – MODALITA' DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI DATI.

1. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nei siti in cui sono posizionate le telecamere.

2. La presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare con l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti la scritta tipo "Ente videosorvegliato - art. 13 del D. Lgs. 196/2003" e, possibilmente, anche in prossimità delle "aree sensibili" video sorvegliate, e presso le sale operative e/o di controllo

3. Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato dal Responsabile del trattamento dati, dall'Autorità Giudiziaria e dalla Polizia Locale

4. Il soggetto che viene ripreso può esercitare i diritti previsti dalla predetta legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso l'Ente

5. L'Ente si obbliga a comunicare alle persone che operano, per i diversi motivi nella struttura, l'avvio del trattamento dei dati personali, al momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione, mediante avviso notificato nelle apposite bacheche

SEZIONE IIa - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 08 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza del trattamento dei dati che lo riguardano;

b) di ottenere, a cura del responsabile, **entro trenta giorni** ;

(1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non **minore di novanta giorni** ;

(2) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque sia legittimato.

3. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5 che dovrà provvedere in merito **entro e non oltre trenta giorni** ;

4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali fatto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003,

SEZIONE III^a - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ARTICOLO 09 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala operativa e/o di controllo in dotazione alla Polizia Locale, cui vi può accedere solo ed esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati o un suo delegato o un suo incaricato
2. L'archiviazione delle immagini è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.
3. I dati oggetto di trattamento sono comunque custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal DPS vigente.

ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'Ente deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
 - a) distrutti
 - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa definito ed ufficializzato con altre Forze dell'Ordine autorizzate dalle leggi vigenti dello Stato;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196.

ARTICOLO 11 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI.

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte del personale addetto, o di sedi stradali durante la pulizia periodica od di ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell'Ordine.

ARTICOLO 12 – USO DELLE TELECAMERE

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

2. A fronte di quanto affermato al punto 1 di questo articolo, e premesso che il sistema di videosorveglianza urbana presume e pretende attività e comportamenti tali che possano soddisfare i seguenti obiettivi e finalità:

2.1. [miglioramento della vivibilità nelle aree urbane](#)

2.2. [riduzione della percezione di insicurezza da parte dei Cittadini](#)

2.3. [controllo della criminalità diffusa contro la "cosa pubblica", tenendo in considerazione anche la "cosa privata"](#)

2.4. [miglioramento della efficienza e della efficacia degli interventi della forza pubblica](#)

si conclude affermando che le unità di ripresa previste nella loro completezza (definizione e caratteristiche delle aree di ripresa e conseguente tipologia di obiettivi). sono state installate in questo contesto.

ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

1. Le registrazioni dovranno essere conservate secondo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali

2. Trascorso il tempo previsto per la conservazione delle registrazioni – fissato dalla Autorità Garante e dalle Leggi Regionali – le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie.

3. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia, le sole registrazioni utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un supporto informatico mobile, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle suddette autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste.

SEZIONE IV_a - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente, a favore dei soggetti pubblici richiedenti, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista dalla legge o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 196/2003.

CAPO IV. - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 15 – TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n° 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V. - MODIFICHE

ARTICOLO 16 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di implementazione e/o modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali. qualora il progetto di videosorveglianza urbana dovesse subire implementazioni e/o modifiche di ogni tipo – hardware e software – alla configurazione iniziale, sarà opportuno aggiornare esclusivamente gli allegati, parte integrante di questo regolamento, e non sarà necessario ripresentare il regolamento in sede consigliare.
2. l'individuazione delle postazioni delle telecamere è demandata al Comando di polizia locale, sentita la Giunta, prioritariamente in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
3. E' demandata alla Giunta Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale, la facoltà di aderire alla sottoscrizione di convenzioni con privati per l'implementazione dell'impianto di Vigilanza in comodato d'uso, secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA

NORME & REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO GESTIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA
ALLEGATI**

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA

NORME & REGOLAMENTI

REGOLAMENTO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

ALLEGATO A

ALLEGATO A

APPARATI DI RIPRESA (TVCC)

Codice – Ubicazione – Numero – Caratteristiche

PSV1 Piazza Matteotti – Largo Garibaldi 1 Dome
PSV2 Largo Formentano - Vie XXIV Maggio/Rocca 2 Dome
PSV3 Castelletto – Piazza tricolore – Via Volta 1 Dome
PSV4 Piazza Aldo Moro – Via XXIV Aprile 2 Dome
PSV5 Centro di gestione – Via San Bernardo 4 Fisse
PSV6 Via Martiri di Marzabotto – Piazza Papa Giovanni 1 Dome

PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA

NORME & REGOLAMENTI

REGOLAMENTO GESTIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA

ALLEGATO B

ALLEGATO B

CENTRALE OPERATIVA

Caratteristiche & tipologia

Server di registrazione
Client di visualizzazione
Monitor
Apparecchiature di stampa
Armadi di sicurezza
Gruppi UPS
Software NDVR
Apparati di switching

N.B. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla documentazione tecnica di progetto

PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA

NORME & REGOLAMENTI
REGOLAMENTO GESTIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA

ALLEGATO C

ALLEGATO C

MODALITA' DI TRASMISSIONE delle immagini, dei suoni, e dei dati

Per questo progetto sono state scelte le modalità di trasmissione :

- 1. fibra ottica**
- 2. ponte radio a microonde = WIRELESS**

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla documentazione tecnica di progetto

PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA

NORME & REGOLAMENTI
REGOLAMENTO GESTIONE
VIDEOSORVEGLIANZA

URBANA

ALLEGATO D

ALLEGATO D

VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE

Tipologia & caratteristiche

Attualmente l'Ente non dispone di attrezzature & apparati che possano permettere la gestione della cosiddetta "videosorveglianza mobile"

Per ogni ulteriore approfondimento, si prega di fare riferimento alla documentazione tecnica di progetto.